

Protocollo d'intesa per il coordinamento tra Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP e AGCM ai fini dell'applicazione dell'art. 36 del d.l. "Salva Italia" (cd. "divieto di interlocking")

**La Banca d'Italia, la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa ("CONSOB"), l'Istituto
per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo ("ISVAP"), l'Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato ("AGCM")**

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, "Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" ("TUB") e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, comma 5, del TUB la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

VISTO il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, "Testo Unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ("TUF") e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del TUF la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, "Codice delle assicurazioni private" ("CAP") e successive modificazioni ed integrazioni;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del CAP l'ISVAP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con la Banca d'Italia e la CONSOB, che a loro volta collaborano con l'ISVAP al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni, senza potersi opporre il segreto d'ufficio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e l'AGCM, nel rispetto della reciproca indipendenza,

individuano forme di coordinamento per l'esercizio delle competenze ad essi attribuite anche attraverso protocolli d'intesa o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di comitati di coordinamento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della citata legge 28 dicembre 2005, n. 262, la Banca d'Italia, la CONSOB, l'ISVAP e l'AGCM collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, per agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. Le Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio. Tutti i dati, le informazioni e i documenti comunque comunicati da una ad altra Autorità, anche attraverso l'inserimento in archivi gestiti congiuntamente, restano sottoposti al segreto d'ufficio secondo le disposizioni previste dalla legge per l'Autorità che li ha prodotti o acquisiti per prima;

VISTO l'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ("d.l. Salva Italia"), convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e, in particolare:

- il comma 1, ai sensi del quale è vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti;
- il comma 2, ai sensi del quale, ai fini del divieto previsto al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici;
- il comma 2-bis, ai sensi del quale nell'ipotesi di cui al comma 1, i titolari di cariche incompatibili possono optare nel termine di 90 giorni dalla nomina. Decorso inutilmente tale termine, decadono da entrambe le cariche e la decadenza è dichiarata dagli organi competenti degli organismi interessati nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine o alla conoscenza dell'inosservanza del divieto. In caso di inerzia, la decadenza è dichiarata dall'Autorità di vigilanza di settore competente;
- il comma 2-ter, ai sensi del quale in sede di prima applicazione, il termine per esercitare l'opzione di cui al comma 2-bis, primo periodo, è di 120 giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto;

CONSIDERATO pertanto che, ai sensi del citato articolo 36 del d.l. Salva Italia, in caso di inerzia, nei termini previsti, da parte degli organi competenti degli organismi interessati, la dichiarazione di decadenza deve essere pronunciata dall'Autorità di vigilanza di settore competente, intendendosi per tale quella che ha rilasciato all'impresa l'autorizzazione all'esercizio dell'attività;

VISTE le Linee guida elaborate congiuntamente da Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP in tema di criteri per l'applicazione del citato articolo 36 del d.l. Salva Italia e i successivi chiarimenti;

RAVVISATA la necessità e l'opportunità di fissare criteri e modalità di coordinamento operativo e procedurale tra la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP al fine di consentire alle stesse di meglio assolvere, anche in collaborazione con l'AGCM, ai compiti loro assegnati ai

sensi del citato articolo 36 del d.l. Salva Italia e cioè di dichiarare la decadenza in caso di inerzia, nei termini previsti, da parte degli organi competenti degli organismi interessati, in particolare per i casi nei quali la sussistenza di cariche incompatibili deve essere valutata da almeno due delle citate Autorità di vigilanza;

STIPULANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA

Articolo 1 (Definizioni)

1. Ai fini del presente protocollo d'intesa, si intendono per:
 - a. "Autorità di vigilanza": la Banca d'Italia, la CONSOB e l'ISVAP;
 - b. "AGCM": l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;
 - c. "art. 36": l'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
 - d. "linee guida congiunte": le linee guida elaborate congiuntamente da Banca d'Italia, CONSOB e ISVAP in tema di criteri per l'applicazione dell'art. 36.
2. Le espressioni utilizzate nel presente protocollo si interpretano in conformità ai criteri individuati nelle linee guida congiunte.

Articolo 2 (Ambito di applicazione)

1. Il presente protocollo ha ad oggetto il coordinamento tra le Autorità di vigilanza ai fini dell'assolvimento dei compiti loro assegnati per l'applicazione dell'art. 36.
2. Gli articoli 4, 5, 6, 8, comma 1, lettera c) e 10 si applicano solo ai casi nei quali la sussistenza di cariche incompatibili deve essere valutata, ai fini dell'eventuale dichiarazione di decadenza, da almeno due Autorità di vigilanza.

Articolo 3 (Scambio periodico dei dati)

1. Al fine di garantire la disponibilità presso le Autorità di vigilanza di dati omogenei e aggiornati necessari per consentire la migliore ed efficace applicazione dei criteri definiti nelle linee guida congiunte, le Autorità di vigilanza si scambiano, con cadenza trimestrale, i seguenti flussi informativi:
 - a. i dati sui titolari di cariche e sui funzionari di vertice;

- b. i dati sulla composizione dei gruppi nonché sull'ammontare dei relativi fatturati.
- 2. Le singole Autorità di vigilanza rimangono responsabili del controllo della qualità dei dati scambiati.

Articolo 4

(Attività di approfondimento e verifica pre-procedimentale)

1. Quando un'Autorità di vigilanza riceve documentazione ovvero acquisisce informazioni circostanziate sull'eventuale sussistenza di una carica incompatibile informa prontamente, anche per le vie brevi, l'altra o le altre Autorità di vigilanza eventualmente competente/i.
2. Nei casi previsti nel comma 1, le Autorità di vigilanza competenti si scambiano reciprocamente le informazioni e i documenti rilevanti per le rispettive attività di approfondimento e verifica. Le stesse Autorità di vigilanza si confrontano, in tempo utile, prima della scadenza del termine indicato nell'articolo 5, sui rispettivi esiti degli approfondimenti e verifiche effettuati e si coordinano ai fini dell'eventuale avvio del procedimento.

Articolo 5

(Avvio dei procedimenti di decadenza)

1. Qualora ricorrano i presupposti, le Autorità di vigilanza avviano, entro il termine di 120 giorni, i procedimenti amministrativi di decadenza di propria competenza.
2. Il termine di cui al comma 1 decorre dalla data in cui le Autorità di vigilanza ricevono la documentazione ovvero acquisiscono le informazioni circostanziate di cui al comma 1 dell'articolo 4.

Articolo 6

(Procedimenti amministrativi di decadenza)

1. I procedimenti amministrativi di decadenza avviati, per quanto di rispettiva competenza, dalle Autorità di vigilanza si concludono entro 60 giorni dalla data indicata nella comunicazione di avvio del procedimento.
2. I destinatari della comunicazione di avvio del procedimento hanno facoltà di presentare memorie scritte e documenti entro 30 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

3. Nel corso dei procedimenti amministrativi di decadenza, le Autorità di vigilanza possono effettuare richieste di informazioni e/o documenti. Le richieste effettuate nonché le informazioni e/o i documenti ricevuti sono tempestivamente trasmessi alle altre Autorità di vigilanza competenti.
4. In tempo utile, prima della scadenza del termine di cui al comma 1, le Autorità di vigilanza si confrontano sugli esiti dell'attività istruttoria.

Articolo 7 (Collaborazione con l'AGCM)

1. Le Autorità di vigilanza possono consultare l'AGCM qualora nel corso dell'attività pre-procedimentale si renda necessario effettuare una valutazione in merito ai mercati del prodotto o geografici ovvero alla sussistenza di situazioni di controllo ai sensi della disciplina antitrust. Ove la necessità di tale valutazione emerga successivamente all'avvio di un procedimento di decadenza, l'Autorità di vigilanza procedente può chiedere all'AGCM di formulare un proprio parere in argomento.
2. L'AGCM trasmette il proprio parere entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine è sospeso, per un periodo massimo di 180 giorni, laddove l'AGCM rappresenti ulteriori esigenze istruttorie ovvero richieda ulteriore documentazione alla/alle Autorità richiedente/i. Il termine riprende a decorrere dalla data di acquisizione da parte dell'AGCM delle integrazioni istruttorie o della documentazione richiesta.
3. Nel caso in cui la fattispecie oggetto del parere configuri un'operazione di concentrazione che ricade nell'ambito di applicazione della legge n. 287/90, il parere è reso unitamente al provvedimento di non avvio dell'istruttoria o di conclusione dell'istruttoria adottato dall'AGCM ai sensi della legge n. 287/90.
4. Quando le Autorità di vigilanza, nello svolgimento delle attività di cui al presente protocollo, acquisiscono documentazione su fattispecie aventi ad oggetto la sussistenza di situazioni di controllo di fatto ai sensi della legge n. 287/90, esse ne informano tempestivamente l'AGCM, trasmettendo la relativa documentazione.

Articolo 8 (Sospensione del procedimento di decadenza)

1. Il termine di conclusione del procedimento amministrativo di decadenza è sospeso:
 - a) nel caso di richiesta di informazioni e/o documenti ai sensi del comma 3 dell'articolo 6, dalla data della richiesta e fino alla data di ricevimento degli elementi oggetto della richiesta;
 - b) nel caso di richiesta di parere ai sensi dell'articolo 7, dalla data della richiesta e fino alla ricezione del parere dell'AGCM;

- c) ogniqualvolta un'Autorità di vigilanza abbia sospeso il procedimento per cause previste dalla propria disciplina.

Articolo 9
(Obbligo di riservatezza)

1. Le Autorità di vigilanza e l'AGCM, fermo restando quanto previsto dalle rispettive normative di settore in materia di segreto d'ufficio, si obbligano a non diffondere a terzi i dati, le informazioni e i documenti reciprocamente scambiati ai sensi del presente protocollo.

Articolo 10
(Regime di prima applicazione)

1. Le Autorità di vigilanza concordano che in sede di prima applicazione – ossia per le situazioni di cariche incompatibili risultanti alla data del 27 aprile 2012 – i termini di cui ai precedenti articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, sono fissati, rispettivamente, in 150 e 90 giorni.

Articolo 11
(Recepimento, integrazioni e modifiche del protocollo)

1. Le Autorità di vigilanza si impegnano a disciplinare i procedimenti amministrativi di decadenza di propria competenza, in conformità a quanto previsto nel presente protocollo.
2. Il presente protocollo è integrato e modificato di comune accordo fra le Autorità firmatarie.

Articolo 12
(Pubblicità del protocollo)

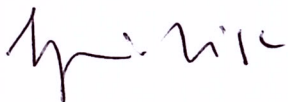
1. Il presente protocollo è pubblicato sui bollettini delle Autorità di vigilanza e reso disponibile sui siti Internet delle stesse Autorità.

Articolo 13
(Gestione dei quesiti)

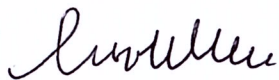
1. Le Autorità di vigilanza e l'AGCM si confrontano, anche attraverso appositi incontri e scambi di informazioni, per l'analisi dei quesiti di particolare complessità o rilevanza presentati dai soggetti interessati con riferimento all'applicazione dell'art. 36, delle linee guida congiunte e del presente protocollo.

Roma, 14 GIU. 2012

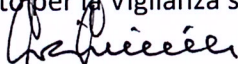
Per la Banca d'Italia



Per la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa



Per l'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo



Per l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato

